



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 – 20 FEBBRAIO 2025

Riunione del 12/2/2025

34.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **A.P.S. TRIESTINA VOLLEY**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- **CAVAZZONI Paolo** nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. **A.P.S. TRIESTINA VOLLEY**;

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai sig.ri:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

Con atto di deferimento del 07/01/2025 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dei predetti incolpati:

- 1) **A.P.S. TRIESTINA VOLLEY** in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. “per aver il suo volontario **FAST Fabio**, inserito nel riquadro riservato ai “tesserati ammessi in panchina” di cui al referto arbitrale della gara n. 495 valevole per il campionato U/17 del 27.10.2024 tra **TRE MERLI VOLLEY (A.P.S. TRIESTINA VOLLEY)** e **PALLAVOLO ALTURA** il nominativo del tesserato allenatore **FERMO AARON** non presente all'incontro e di aver apposto firma apocrifa del suddetto **Fermo Aaron**, in corrispondenza del suddetto nominativo.”
- 2) **CAVAZZONI Paolo** nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. **A.P.S. TRIESTINA VOLLEY** per responsabilità indiretta ex art. 76 n. 3) del Reg. Giur. Vigente per l'illecito disciplinare contestato al Sodalizio di cui egli è Presidente e legale rappresentante pt, così come evidenziato al capo 1) che precede.

Il tutto, in violazione del generale principio di lealtà e probità e delle seguenti norme federali:

Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1: Osservanza della disciplina sportiva: (I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, ed Art. 2 Principio di lealtà - I tesserati, gli affiliati e gli



altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

Statuto FIPAV Art 9 “Le società e le associazioni sportive che costituiscono la FIPAV sono soggetti dell’ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Esse devono inoltre esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, assicurando ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;

Reg. Giur. Vigente, Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale “1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l’ordinamento federale, rispettano i principi dell’ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali”

Reg. Giur. Vigente, art. 76 FIPAV - Responsabilità delle Società, 1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali. 2. Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati. 3. Le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sui propri impianti di gara sia su quelli delle Società avversarie-

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall’esposto inviato alla Procura Federale dalla dott.ssa Luisa Lia, presidente del sodalizio Pallavolo Altura Trieste, la quale rappresentava il contenuto di una comunicazione dell’allenatore del predetto sodalizio sig. Tommaso Rossetti, secondo il quale il referto arbitrale della partita del campionato Under 17 M del 27/10/2024 tra la Tre Merli Volley (APS Triestina Volley) e la Pallavolo Altura attestava falsamente la presenza in campo dell’allenatore della Tre Merli, sig. Aaron Fermo, in realtà non comparso all’incontro e conteneva la firma apocrifa del suddetto allenatore.

La Procura avviava le proprie indagini inviando una richiesta di informazioni sia al primo arbitro, sig. Giancarlo Castiglione, che alla Segnapunti sig.ra Elisabetta De Rota con i seguenti quesiti:

1) se è vero che il tesserato allenatore FERMO AARON della A.P.S. TRIESTINA VOLLEY era presente all’incontro;

2) se è vero che tesserato allenatore FERMO AARON della A.P.S. TRIESTINA VOLLEY ha apposto la propria firma, nel riquadro riservato ai “tesserati ammessi in panchina” di cui al referto arbitrale



della gara n. 1 495 valevole per il campionato U/17 del 27.10.2024 tra TRE MERLI VOLLEY (A.P.S. TRIESTINA VOLLEY)

3) in caso di esito negativo delle due circostanze che precedono, se Lei ha visto e/o conosce l'autore materiale della compilazione del referto e della apposizione della firma nella parte riservata alla A.P.S. TRIESTINA VOLLEY.

A tali richieste il primo rispondeva affermando di non ricordare le circostanze richieste visto il lungo tempo trascorso dall'incontro, la seconda, invece, precisava che l'allenatore sig. Aaron Fermo non era presente all'incontro in questione, che non aveva firmato il referto e che detta firma era stata apposta dal sig. Fabio Fast, volontario della APS Triestina Volley.

La Procura acquisita la predetta documentazione e la copia del referto arbitrale della partita, con atto del 10/12/2024, comunicava alla APS Triestina Volley ed al suo presidente, sig. Paolo Cavazzoni, la Conclusione delle Indagini e l'intenzione di procedere al loro deferimento.

Nessuno degli incolpati dava seguito a detta comunicazione e la Procura Federale procedeva in tal senso.

Il Tribunale, pertanto, convocava le parti innanzi a sé per l'udienza del 12/2/2025 da tenersi in modalità telematica ed in tale sede si collegava, per la Procura Federale, l'avv. Umberto Pantanella, il quale esponeva l'atto di deferimento, chiedeva la declaratoria della responsabilità disciplinare degli incolpati e l'applicazione di idonea sanzione.

Nessuno compariva per gli incolpati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, esaminata la documentazione acquisita dalla Procura Federale a carico degli incolpati, con particolare riferimento alla comunicazione inviata dall'allenatore della Pallavolo Altura, e soprattutto all'informativa trasmessa dalla sig.ra Elisabetta De Rota, Segnapunti dell'incontro in parola;

considerato che né la APS Triestina Volley, né il suo presidente sig. Paolo Cavazzoni, facevano pervenire alla Procura o a questo Tribunale scritti difensivi o comunque contestazioni dei fatti in base ai quali scaturivano le responsabilità disciplinari loro ascritte, ritiene che si sia formata idonea prova della responsabilità degli incolpati per i fatti di cui all'atto di deferimento e della conseguente violazione delle norme disciplinari ivi indicate e per l'effetto dispone l'irrogazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dispone altresì rimettersi gli atti alla procura federale per accertare se vi siano comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico del segnapunti o dei direttori di gara.



PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- a carico del sig. CAVAZZONI Paolo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. A.P.S. TRIESTINA VOLLEY, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);

- a carico del sodalizio A.P.S. TRIESTINA VOLLEY in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. la sanzione della multa di € 400,00 (quattrocento/00).

Dispone la rimessione degli atti alla procura Federale per le ragioni indicate in motivazione

Roma 19/02/2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 Febbraio 2025